

Osservazioni sulle Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

D.L. 8.4.2020, n. 22

(GU Serie Generale n.93 del 08-04-2020)

Nel decreto si fa cenno a questioni cruciali che necessitano di essere disciplinate in modo dettagliato da successive ordinanze e provvedimenti ministeriali. Di seguito sono elencate brevemente le principali osservazioni di questa Organizzazione Sindacale.

- **Art 1 comma 6** La definizione dei **parametri per la validità dell'anno scolastico dal primo al quarto anno del II ciclo di istruzione**. Nel decreto, infatti, si fa cenno alla deroga relativa alla necessità della frequenza di tre quarti del monte orario previsto esclusivamente nel caso di ammissione agli esami di Stato del II ciclo.
- **Art 1 comma 4 lettera a)** La definizione delle **modalità di valutazione finale degli alunni**. Nel caso si debba far necessariamente ricorso allo scrutinio telematico, vanno indicate le procedure per la validità di costituzione dei CdC e per la verbalizzazione delle sedute. La definizione dei **criteri di valutazione finale degli alunni**. Attualmente, le uniche valutazioni formulate secondo norma sono quelle relative al primo trimestre/quadrimestre (concluso prima della sospensione delle attività didattiche), in quanto disciplinate dal DPR 122/2009. Occorre validare con un provvedimento normativo le modalità di valutazione delle attività svolte mediante la DAD.
- **Art 1 comma 4 lettera b) - Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione**. Nel caso in cui l'attività didattica non riprenda dopo il 18 maggio 2020, si prevede la sostituzione dell'esame di Stato con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, che però tiene conto altresì di un **elaborato del candidato**: va precisata la natura di tale elaborato, la modalità di stesura e di consegna dello stesso ai docenti del CdC, avendo consapevolezza, tuttavia, che numerosi alunni lavorano in emergenza anche e soprattutto mediante l'uso degli smartphone – propri o dei genitori – e che potrebbe risultare difficile per molti di loro riuscire ad ottemperare a questo compito.
- **Art 1 comma 4 lettera c) - Esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione**. Nel caso in cui l'attività didattica non riprenda dopo il 18 maggio 2020, vanno definite natura e modalità di conduzione del colloquio:
 - sarà un colloquio multidisciplinare, confermando quanto disposto dall'art. 17, comma 9, del d.lgs. n° 62/2017 circa l'avvio del colloquio mediante l'analisi da parte dello studente dei materiali preparati dalla commissione d'esame in un'apposita sessione di lavoro?
 - Bisogna che il decreto precisi se sarà confermata la cancellazione della procedura di assegnazione del materiale ai candidati mediante sorteggio delle buste, come previsto dalla CM 2197 del 25 novembre 2019
 - Per l'illustrazione delle attività svolte dai singoli candidati nei percorsi PCTO sarà necessario fornire indicazioni vincolanti sulle modalità la presentazione di un eventuale elaborato. Anche in questo caso, va preso in seria considerazione il dato che numerosi alunni lavorano in emergenza anche e soprattutto mediante l'uso degli smartphone, che non consentono di elaborare un prodotto in formato digitale adeguato, di solito realizzato utilizzando i laboratori informatici delle scuole.
 - Per la redazione del documento di classe, vista la composizione tutta interna dei commissari, potrebbe essere opportuno definire già con il decreto la previsione di uno snellimento significativo dei contenuti e dei materiali allegati, dando rilievo principalmente al riepilogo delle esperienze condotte per la realizzazione dei PCTO.

- **L' Art 1 comma 9** pone dei limiti finanziari, affermando che tutti i provvedimenti di cui all'articolo in esame (Art. 1) *“devono garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di istruzione”*. Successivamente, *“con Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, al termine degli esami di Stato è riscontrato l'entità dei risparmi realizzati”* ovviamente con l'esame di Stato con un solo membro esterno. Tali risparmi dovrebbero essere riassegnati alle scuole.
- **L' Art 2 comma 1** consente al Ministro l'emanazione di OO. MM. per l'avvio dell'a.s. 2020/21 nella fattispecie sulle seguenti materie:
 - La tempistica e le procedure delle immissioni in ruolo, da concludere entro il 15 settembre , nonché le procedure per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie richiedono l'attivazione delle relazioni sindacali che non vengono menzionate dal decreto (lett. b)
- **L' Art. 2 comma 3** prevede l'obbligatorietà (**sarà da verificare fino a che punto legittima**) della Didattica a Distanza utilizzando gli strumenti tecnologici ed informatici a disposizione (dovrebbe essere precisato che devono essere messi a disposizione delle scuole , **mentre oggi la totalità dei docenti usa il proprio computer personale**)
- **L' Art 2 comma 4** prevede che le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e di costituzione delle graduatorie di istituto siano attuate nell'anno scolastico 2020/2021 per dispiegare l'efficacia per il conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. Riteniamo che il mancato aggiornamento delle graduatorie di istituto comporterà notevoli disagi alle scuole che si cumuleranno con quelli derivanti dagli inevitabili ritardi generati da procedure concorsuali straordinarie non basate su titoli ma su prove, il cui espletamento potrà avvenire solo a emergenza sanitaria finita.
- **L' Art 3 comma 1** prevede che il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione renda il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso tale termine il Ministro può prescindere da detto parere. **Ci sembra un provvedimento un po' drastico teso a mettere fuori gioco non solo le OO. SS. come finora ha fatto spesso e volentieri la Ministra, ma anche l'espressione della Categoria, che è il CSPI.**